Seminario Avviso Pubblico INAIL ISI 2022

Il bando Isi 2022: novità e punti di attenzione

Allegato 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

Ing. Nicolò Gumina

11 maggio 2023

Allegato 3

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Sezione 3 – Tipologia di intervento (Il progetto può comprendere più Tipologie di intervento; in tal caso occorre selezionarle tutte nella domanda)		
a	Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, contenenti amianto in matrice friabile	90
b	Rimozione di MCA da mezzi di trasporto	90
c	Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.)	85
d	Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto	80
e	Rimozione di coperture in cemento-amianto e loro rifacimento	80
f	Rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti Tipologie di intervento, contenenti amianto in matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, controsoffitti e sottocoperture, condutture, ecc.)	80

Allegato 3

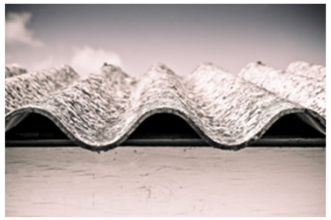

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Domanda (MODULO A)
- Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa
- MODULO C1- iscrizione reg. imprese, de minimis, ecc.
- Perizia asseverata (MODULO B3)
- Programma di controllo e manutenzione previsto dal punto 4 del d.m. 6/9/1994,
- Certificato/i di analisi o rapporto/i di prova e relazione di campionamento, relativo ai campioni dei MCA oggetto della bonifica
- MODULO E1 o E2 qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali o portato a conoscenza al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST)
- MODULO G – patto d'integrità

Allegato 3

MODULO B3 – PERIZIA ASSEVERATA

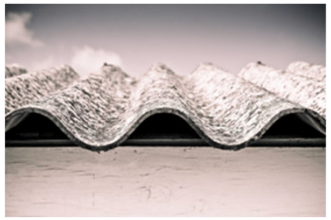

IL MODELLO B3 PER ISI 2022 E' IN FASE DI RILASCIO

LA PERIZIA DEVE ESSERE CORREDATA DI VARI ALLEGATI

- Visure catastali e planimetrie
- Documentazione fotografica
- Planimetrie quotate dei manufatti da rimuovere
- Ulteriori elaborati utili a descrivere l'intervento
- In caso di rifacimento coperture: scheda del nuovo materiale di copertura e scheda dei sistemi di ancoraggi oltre che progetto con elaborato grafico e relazione a firma di tecnico abilitato.
- Preventivi di spesa per i lavori
- Preventivi per spese tecniche

Allegato 3

PIANO MANUTENZIONE E CONTROLLO

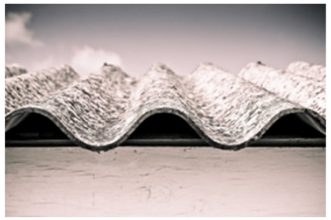

COME TUTTI IRSCHI PRESENTI IN AZIENDA IL RISCHIO DELL'AMIANTO E' VALUTATO NEL DVR

RISCHIO DELL'AMIANTO SI MANIFESTA PER IL BANDO ISI?

FIRMATO E DATATO

Programma di controllo e manutenzione previsto dal punto 4 del d.m. 6/9/1994, comprensivo del nominativo del Responsabile per la gestione dei materiali contenenti amianto e della natura, ubicazione e stato di conservazione dei MCA

Allegato 3

CERTIFICATO DI ANALISI

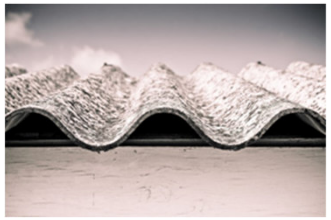

relativo ai campioni dei MCA oggetto della bonifica, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata, comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l'art. 247 del d.lgs. 81/2008 (qualora non inserito nel Programma di controllo e manutenzione). Nel caso siano presenti più manufatti in MCA di tipo diverso o posti su edifici diversi dovrà essere inviato un certificato di analisi o rapporto di prova per ogni tipo di manufatto e per ogni edificio. Nel caso di invio di rapporti di prova dovrà essere inviata anche una relazione di campionamento effettuato a cura del laboratorio che esegue le analisi o della ditta incaricata della bonifica

IL CERTIFICATO DI ANALISI CERTIFICA IL CAMPIONAMENTO E IL MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA

IL RAPPORTO DI PROVA CERTIFICA SOLO IL MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA, MA NON IL CAMPIONAMENTO

OCCORRE QUINDI

RELAZIONE DI CAMPIONAMENTO

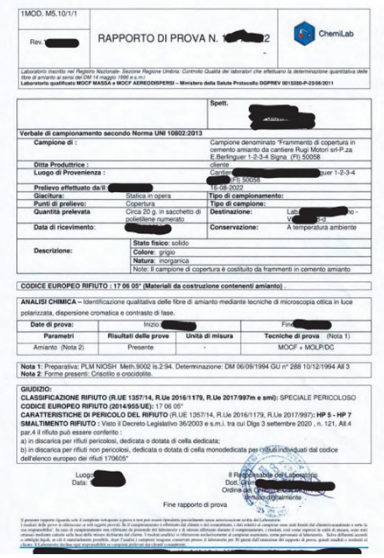

1MOD. M5.10/1/1

Rev. [redacted]

RAPPORTO DI PROVA N. [redacted]2

ChemiLab

Laboratorio iscritto nel Registro Nazionale: Sezione Regione Umbria: Controllo Qualità dei laboratori che effettuano la determinazione quantitativa delle fibre di amianto ai sensi del DM 14 maggio 1996 e s.m.i.
Laboratorio qualificato MOCF MASSA e MOCF AERODISPERSI – Ministero della Salute Protocollo DGPREV 0015350-P-23/06/2011

Spett. [redacted]

Verbale di campionamento secondo Norma UNI 10802:2013

Campione di :		Campione denominato "Frammento di copertura in cemento amianto da cantiere Rugi Motor srl-P.za E.Berlinguer 1-2-3-4 Signa (FI) 50058	
Ditta Produttrice :		cliente	
Luogo di Provenienza :		Cantie[redacted]uer 1-2-3-4 [redacted] FI 50058	
Prelievo effettuato da/il :	[redacted]	16-08-2022	
Giacitura:	Statica in opera	Tipo di campionamento:	
Punti di prelievo:	Copertura	Tipo di campione:	
Quantità prelevata	Circa 20 g. in sacchetto di polietilene riumanito	Destinazione:	Lab[redacted]o - M[redacted]
Data di ricevimento:	[redacted]	Conservazione:	A temperatura ambiente
Descrizione:	Stato fisico: solido Colore: grigio Natura: inorganica Note: Il campione di copertura è costituito da frammenti in cemento amianto		

CODICE EUROPEO RIFIUTO : 17 06 05* (Materiali da costruzione contenenti amianto) .

ANALISI CHIMICA – Identificazione qualitativa delle fibre di amianto mediante tecniche di microscopia ottica in luce polarizzata, dispersione cromatica e contrasto di fase.

Date di prova:	Inizio [redacted]		Fine [redacted]
Parametri	Risultati delle prove	Unità di misura	Tecniche di prova (Nota 1)
Amianto (Nota 2)	Presente	-	MOCF + MOLP/DC

Nota 1: Preparativa: PLM NIOSH Meth.9002 ia.2:94. Determinazione: DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 3
Nota 2: Forme presenti: Crisotilo e crocidolite.

GIUDIZIO:
CLASSIFICAZIONE RIFIUTO (R.UE 1357/14, R.Ue 2016/1179, R.Ue 2017/997m e smi): SPECIALE PERICOLOSO
CODICE EUROPEO RIFIUTO (2014/955/UE): 17 06 05*
CARATTERISTICHE DI PERICOLO DEL RIFIUTO (R.UE 1357/14, R.Ue 2016/1179, R.Ue 2017/997): HP 5 - HP 7
SMALTIMENTO RIFIUTO : Visto il Decreto Legislativo 36/2003 e s.m.i. tra cui Dlgs 3 settembre 2020 , n. 121, All.4 par.4 il rifiuto può essere conferito :
a) in discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
b) in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 170605*.

Luogo [redacted]
Data: [redacted]

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. [redacted]
Ordine dei [redacted]
[redacted]

Fine rapporto di prova

Allegato 3

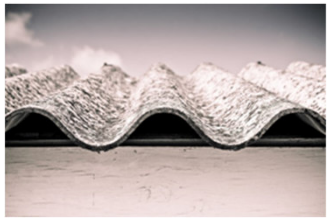

AIUTI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO

IMPORTANTE

LEGGERE LE FAQ CHE VENGONO PUBBLICATE

RISULTANO UTILI ED INDISPENSABILI PER REDIGERE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRETTA SECONDO I CRITERI STABILITI DAL BANDO

LE IMPRESE POSSONO FORMULARE SPECIFICI QUESITI A CUI SI DARA' SEMPRE UNA RISPOSTA

Allegato 3

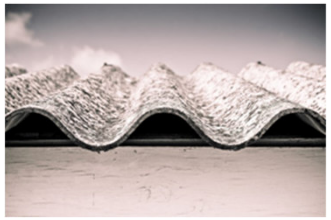

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico ISI 2021

Allegato 3 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

N.	DOMANDA	RISPOSTA
	Quesiti di carattere generale	
1	È possibile che l'impresa richiedente affidi i lavori a più fornitori, ad esempio uno per la bonifica della copertura in cemento amianto e uno per il rifacimento della nuova copertura?	L'Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché gli interventi di rimozione e trasporto dei MCA siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto, secondo quanto previsto dall'Allegato.
2	È possibile che la ditta edile che si occupa del rifacimento della copertura subappalti ad altra ditta la bonifica da amianto? Viceversa è possibile per la ditta che si occupa della bonifica da amianto subappaltare ad altra ditta una parte dei lavori o il rifacimento del tetto?	L'Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché le fatture prodotte in fase di rendicontazione corrispondano alle spese previste riportate nei preventivi e nella perizia asseverata e purché gli interventi di rimozione e trasporto a discarica autorizzata siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali 10A, 10B o 5, secondo quanto previsto dall'Allegato. Si segnala a questo proposito che secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/08 il datore di lavoro è comunque responsabile della scelta delle ditte che svolgono le operazioni di rimozione, smaltimento e trasporto del MCA.
3	Nell'Allegato, art. 3, viene specificato che all'impresa richiedente proprietaria dell'immobile sarà finanziato solo l'intervento nella parte dell'immobile occupata dai propri lavoratori e non locata. Si indica inoltre che "Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall'azienda locataria dell'immobile oggetto dell'intervento"; si intende sempre in riferimento alla sola parte dell'immobile in cui i suoi lavoratori svolgono l'attività o sarà finanziato anche l'intervento di bonifica sulla restante parte dell'immobile?	Come previsto dall'Allegato gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività. Pertanto, sia nel caso di impresa proprietaria sia nel caso di impresa locataria, il finanziamento può riguardare esclusivamente la porzione di immobile presso la quale operano i lavoratori dell'impresa richiedente.
4	Per i progetti di bonifica da materiale contenenti amianto a quale data l'impresa deve essere proprietaria, locataria o comodataria dell'immobile per il quale s'intende realizzare l'intervento?	Come previsto dall'art. 23 dell'Avviso pubblico, il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell'impresa (in proprietà, locazione o comodato) alla data di pubblicazione dell'Avviso, quindi al 16/12/2021.
5	In caso di presentazione del Piano di lavoro prima della data di chiusura della procedura informatica di cui all'art. 9 dell'Avviso pubblico, attraverso quali documenti l'impresa può dare evidenza, in fase di rendicontazione, della data effettiva di inizio lavori?	Nel caso prospettato, la documentazione presentata in fase di rendicontazione dovrà fornire un'evidenza oggettiva della data di inizio lavori; a questo fine si ritiene idonea la documentazione presentata al Comune relativa al titolo abilitativo edilizio.
6	Tra la documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda è riportato il certificato di analisi o	Nell'Allegato non viene specificata una data limite per la certificazione.

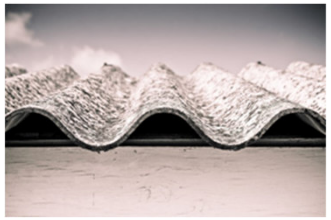

	rapporto di prova, relativo ai campioni dei MCA oggetto della bonifica, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata, comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l'art. 247 del d.lgs. 81/2008 (qualora non inserito nel Programma di controllo e manutenzione); esistono dei vincoli sulla data in cui deve essere emessa la certificazione?	Si evidenzia inoltre che, se sostenute prima della data di chiusura della procedura informatica di cui all'art. 9 dell'Avviso pubblico, le spese per la determinazione analitica potranno essere inserite tra le spese tecniche solo se effettuate ai fini del piano di lavoro qualora anch'esso sia stato presentato prima di tale data. A tal fine all'interno del piano di lavoro dovrà risultare il riferimento al certificato di analisi/rapporto di prova.
7	Dove si può reperire l'elenco dei laboratori qualificati dal Ministero della salute per le analisi sull'amianto?	La lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto è disponibile sul sito del Ministero della salute, nelle pagine dedicate all'amianto.
8	Secondo l'Allegato nel caso siano presenti più manufatti in MCA di tipo diverso o posti su edifici diversi dovrà essere inviato un certificato di analisi o rapporto di prova per ogni tipo di manufatto e per ogni edificio. È possibile specificare tale requisito con riferimento a casi concreti?	In termini applicativi il requisito previsto dall'Allegato comporta che, ad esempio: • nel caso di coperture in MCA di più edifici è necessario inviare almeno un certificato/rapporto di prova per ciascun edificio • se presenti in/su un medesimo edificio diversi tipi di manufatti in MCA (p. es. copertura, sottocopertura, canna fumaria) è necessario inviare almeno un certificato/rapporto di prova per ciascun manufatto
9	In quali casi occorre inviare la relazione di campionamento?	La relazione di campionamento del MCA è documento obbligatorio quando il documento attestante la presenza di amianto consiste in un "rapporto di prova". In questo caso la relazione deve permettere di riferire il risultato dell'analisi al campione prelevato dal manufatto da bonificare. In tal senso la relazione dovrà contenere l'ubicazione in pianta e le foto del punto di prelievo del campione oltre alle informazioni descrittive (luogo, data, nome e qualifica dell'incaricato del campionamento, osservazioni visive, modalità di campionamento, data e laboratorio di consegna del campione, ecc.)
10	Se l'edificio per il quale si chiede la bonifica della copertura in MCA è di proprietà di un'impresa ma questa lavora alcuni piani sotto la copertura avendo dato in affitto ad altra impresa i locali dei piani superiori, il progetto è comunque finanziabile?	Nel caso prospettato il manufatto in MCA è a copertura di una porzione di immobile non utilizzata dall'impresa richiedente; pertanto viene meno il requisito dell'art. 9 dell'Avviso pubblico che prevede che le spese siano sostenute dall'impresa i cui lavoratori beneficiano dell'intervento e quindi il progetto non è finanziabile.
Quesiti relativi agli interventi di bonifica da MCA		
11	Cosa si intende nelle Tipologie di intervento a) e f) con le espressioni matrice friabile e matrice compatta?	Le definizioni di "friabile" e "compatto" cui fare riferimento sono quelle contenute nel d.m. 6/9/1994:

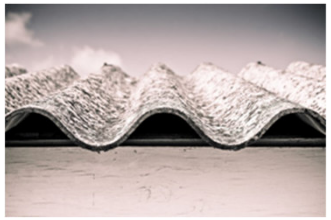

		• friabile: materiale che può essere facilmente ridotto in polvere con la semplice pressione manuale • compatto: materiale duro che può essere ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).
12	Nel caso l'intervento riguardi la rimozione di MCA da parti diverse del capannone e riferibili a diverse tipologie di intervento, quali p.es. la copertura e la pavimentazione, è sufficiente indicare nella domanda una sola delle tipologie di intervento interessate?	No, in questo caso si devono selezionare in domanda tutte le diverse tipologie di intervento. La procedura attribuirà automaticamente il punteggio maggiore tra quelli delle tipologie selezionate.
13	Si devono rimuovere nell'ambito del medesimo progetto di bonifica della copertura in cemento amianto: • la sottocopertura in MCA • il controsoffitto in MCA. A quale tipologia di intervento si deve fare riferimento? Come devono essere calcolate le spese ammissibili per la bonifica e il rifacimento dei diversi elementi?	Si premette che per "sottocopertura" si intende un rivestimento interno situato subito al di sotto della copertura e a diretto contatto con questa o con il materiale coibente interposto, mentre per "controsoffitto" si intende un elemento autonomo realizzato al di sotto del soffitto e non a diretto contatto con la copertura. Nel caso in questione, per la sola copertura deve essere selezionata la Tipologia di intervento e) per la quale sono ammissibili sia le spese di bonifica che di rifacimento, mentre sia per il controsoffitto che per la sottocopertura devono essere selezionate le tipologie a) o f) e sono pertanto ammissibili le sole spese di bonifica con i limiti previsti dall'Allegato. Per maggiore chiarezza si rappresentano schematicamente gli elementi oggetto del quesito 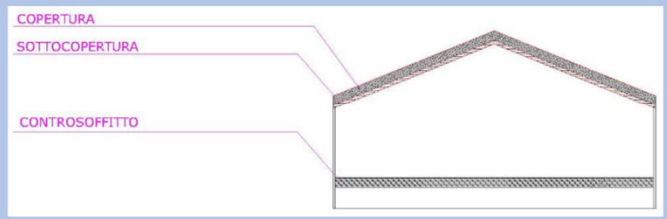
14	Considerato che secondo quanto riportato nell'Allegato non sono finanziabili i "costi di pannelli solari o moduli fotovoltaici non integrati nella copertura, ma sovrapposti ad essa", sono invece ammissibili le spese dei pannelli solari termici o dei moduli fotovoltaici integrati?	L'Allegato prevede esplicitamente la possibilità di comprendere nella nuova copertura gli impianti fotovoltaici integrati nei quali i moduli fotovoltaici sostituiscono gli elementi di copertura. Tale possibilità può essere ammessa anche per i pannelli solari termici integrati.

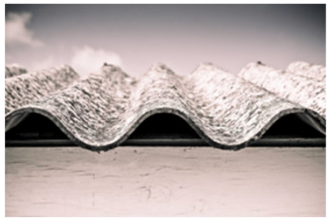

Avviso pubblico ISI 2021

		In entrambi i casi gli elementi tecnologici (moduli fotovoltaici, pannelli solari) devono svolgere le funzioni di copertura e non invece essere sovrapposti ad essa. Inoltre il costo finanziabile di tali elementi deve rientrare nei limiti stabiliti dall'Allegato per il rifacimento delle coperture.
15	Nel caso di rimozione di coperture in cemento amianto, è finanziabile il rifacimento di una copertura avente superficie maggiore di quella in cemento amianto rimossa?	No, nel caso in cui la superficie della copertura sostitutiva ecceda quella della copertura in MCA preesistente, nel computo delle spese di progetto si terrà conto unicamente della porzione riferibile alla sostituzione della copertura rimossa. La porzione eccedente sarà quindi interamente a carico del richiedente.
16	Nel caso di bonifica di pareti verticali in MCA, sono ammissibili le spese per il rifacimento delle stesse?	La bonifica di facciate e pareti in MCA rientra nell'intervento f); il computo delle spese segue le regole dell'Allegato per quanto riguarda le strutture piane (inclusi i pavimenti) per cui è finanziabile la sola bonifica con un valore limite di progetto pari a 20 euro/mq. Per tali tipologie di intervento non è previsto il finanziamento dei costi di rifacimento.
17	Relativamente alla bonifica di coperture, l'Allegato pone dei limiti di spesa in funzione dei mq di copertura in MCA. Come deve essere effettuato tale computo?	La superficie presa a riferimento per la determinazione del valore limite di progetto per la bonifica delle coperture deve essere calcolata in base alle misure della proiezione in pianta della stessa, al netto di eventuali superfici in materiale non contenente amianto, quali per esempio quelle occupate da lucernari o altri elementi costituiti da materiali che non contengono amianto. Quindi ad esempio nel caso di cui allo schema sotto riportato, i mq di copertura in MCA sono determinati dallo sviluppo in pianta delle sole parti evidenziate in colore corrispondenti agli elementi in MCA. 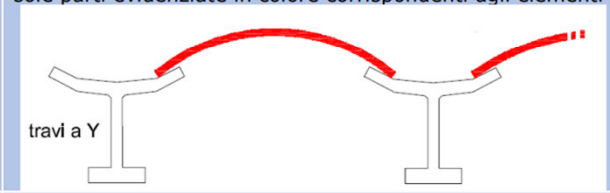
18	Nella bonifica di una copertura in cemento amianto è ammissibile a finanziamento la spesa relativa alla rimozione e al rifacimento di lucernari che pur non essendo costituiti da MCA sono contaminati da fibre provenienti dalla copertura?	Sì, in quanto i lucernari sono inclusi tra gli elementi accessori della copertura, quali ad esempio le lattonerie, e pertanto la loro rimozione e il loro rifacimento sono finanziabili nell'ambito delle spese accessorie previste dall'Allegato. La loro superficie non concorre però al computo dei mq ai fini del calcolo del valore limite delle spese di

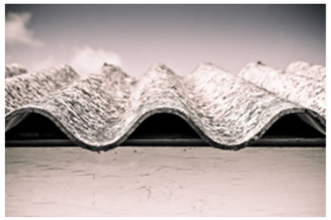

Avviso pubblico ISI 2021

		rimozione e rifacimento della copertura, essendo questo determinato sulla base dei soli mq di copertura in MCA (v. FAQ 17).
19	Nella bonifica di superfici piane in MCA (pareti verticali, controsoffitti, sottocoperture, ecc.) come si determina la superficie di riferimento per il calcolo dell'importo massimo di progetto?	Secondo quanto previsto dall'Allegato le spese di progetto per la rimozione delle strutture piane possono essere computate nella misura massima di 20 € per mq di manufatto in MCA da rimuovere, quindi al netto di eventuali superfici in materiale non contenente amianto come p.es. le finestrature e i lucernari.
20	In un progetto di bonifica di copertura in cemento-amianto è previsto anche, nel rifacimento della medesima, l'acquisto e la posa in opera di arcarecci o listoni. È possibile includere tali costi nel totale del progetto?	No, in quanto, come previsto dall'Allegato, non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature
21	Si deve richiedere il finanziamento per la bonifica di una pavimentazione costituita da piastrelle in vinile amianto, sono poste limitazioni alle spese di progetto?	Sì, l'Allegato prevede un limite di 20 € per mq di manufatto in MCA da rimuovere in caso di strutture piane riconducibili alle Tipologie di intervento a), d) e f), quali per esempio le pavimentazioni
22	È possibile includere nei costi degli ancoraggi anche quelli relativi all'acquisto e all'installazione delle scale di accesso alla copertura e di parapetti sulla copertura?	No, non sono ammessi elementi diversi dai dispositivi oggetto della norma Uni 11578:2015.

23	Relativamente alla documentazione relativa agli ancoraggi permanenti sulla nuova copertura si chiede cosa si intende per "scheda tecnica del progetto a firma di professionista abilitato".	Il documento consiste in una scheda o una relazione, comunque firmata da un professionista abilitato, contenente almeno i seguenti elementi:
		• aree di lavoro a maggior rischio
		• caratteristiche degli ancoraggi secondo la norma UNI 11578:2015:
		  ○ ancoraggi di tipo A: descrizione e numero
		  ○ ancoraggi di tipo C: descrizione e metri lineari di sviluppo
		  ○ ancoraggi di tipo D: descrizione e metri lineari di sviluppo
		• numero di utenti collegabili contemporaneamente

Allegato 3

NOVITA' ISI 2022 RISPETTO ISI 2021

DATE DI RIFERIMENTO

Data	Cosa	Riferimento
31/12/2020 (due anni precedenti il 31 dicembre dell'anno di riferimento del bando)	Piena proprietà trattori e macchine da sostituire almeno dalla data indicata	• Art. 3 Avviso pubblico
01/02/2023 (pubblicazione del bando)	Lavorazione interessata dal progetto attiva almeno dalla data indicata	• Art. 3 Avviso pubblico
01/02/2023 (pubblicazione del bando)	Immobile nella disponibilità dell'impresa almeno dalla data indicata (solo per progetti Asse 3)	• Art. 23 Avviso pubblico
16/06/2023 (chiusura procedura informatica per la compilazione della domanda)	Progetti non realizzati e non in corso di realizzazione prima della data indicata	• Artt. 9, 13 Avviso pubblico • Calendario su www.inail.it

Allegato 3

NOVITA' ISI 2022 RISPETTO ISI 2021

Bonifica delle coperture

- **Spese di progetto per la bonifica e il rifacimento di coperture di cui alla Tipologia di intervento e)**

Oltre alla bonifica e al rifacimento della copertura, da effettuarsi obbigatoriamente, è ammissibile a finanziamento il rifacimento degli elementi accessori nei limiti definiti nel seguito.

Sezione 3 – Tipologia di intervento (Il progetto può comprendere più Tipologie di intervento; in tal caso occorre selezionarle tutte nella domanda)		
a	Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, contenenti amianto in matrice friabile	90
b	Rimozione di MCA da mezzi di trasporto	90
c	Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.)	85
d	Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto	80
e	Rimozione di coperture in cemento-amianto e loro rifacimento	80
f	Rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti Tipologie di intervento, contenenti amianto in matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, controsoffitti e sottocoperture, condutture, ecc.)	80

Allegato 3

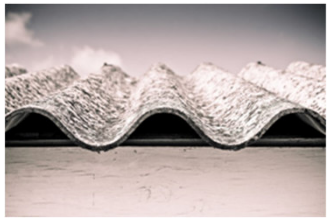

NOVITA' ISI 2022 RISPETTO ISI 2021

Bonifica delle coperture / limite spese per ancoraggi

Il valore limite delle spese di progetto per la bonifica e il rifacimento della copertura è determinato sulla base dalla "superficie di riferimento" calcolata come proiezione in pianta della copertura da bonificare con l'esclusione delle parti non costituite da MCA (lucernari, parti scoperte delle travi a Y, ecc.). Una volta determinata tale superficie, il valore limite complessivo delle spese di progetto per bonifica e rifacimento della copertura è pari a 60 € per mq, comprendente:

- il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto prodotti,
- l'acquisto e la posa in opera della copertura sostitutiva e degli elementi edili ad essa accessori (lucernari, lattonerie per scossaline, canali di gronda, ecc.),
- le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali) e quelle per l'esecuzione dei lavori in sicurezza,
- le spese per la predisposizione e la presentazione all'organo di vigilanza del Piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008.

Per quanto attiene all'acquisto e alla posa in opera di ancoraggi permanenti, il valore limite delle spese di progetto è pari al 10% delle spese relative alla bonifica e rifacimento della copertura.

Allegato 3

NOVITA' ISI 2022 RISPETTO ISI 2021

Bonifiche parziali

Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività.

In proposito si specifica che per quanto riguarda la bonifica delle strutture edili sono esclusi gli interventi su strutture delle quali l'impresa richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda; tale esclusione vale anche nel caso in cui in tali strutture operi, occasionalmente o stabilmente, personale dell'impresa richiedente. Pertanto, nel caso di locazioni parziali di immobili, sarà finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell'impresa richiedente. Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall'azienda locataria dell'immobile oggetto dell'intervento.

Il progetto presentato deve essere coerente con il Programma di controllo e manutenzione (PCM) previsto dal punto 4 del d.m. 6/9/1994.

In generale è ammessa la rimozione anche di parte dei MCA presenti negli ambienti di lavoro dell'impresa richiedente purché ciò sia coerente con la valutazione dello stato di conservazione di tali materiali contenuta nel PCM; tuttavia con riferimento specifico alla Tipologia di intervento e) valgono le seguenti condizioni:

- la rimozione di coperture in cemento-amianto deve riguardare l'intero immobile ad eccezione del caso di locazione parziale sopra descritto, nel quale è finanziabile solo la rimozione della copertura utilizzata direttamente dai dipendenti dell'impresa richiedente;
- qualora l'impresa richiedente eserciti la propria attività in più edifici facenti capo alla medesima unità produttiva è ammissibile la rimozione anche solo da uno o più di essi, a condizione che la scelta progettuale sia giustificata in termini di miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti tenendo conto dello stato di conservazione delle coperture e del numero di lavoratori beneficiari dell'intervento.

Allegato 3

NOVITA' ISI 2022 RISPETTO ISI 2021

Spese tecniche ammissibili

la redazione della perizia asseverata;

la determinazione analitica dell'amianto (certificato di analisi o rapporto di prova) effettuata da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata;

la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;

la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

la certificazione di regolare esecuzione o collaudo.

NOVITA' ISI 2022 RISPETTO ISI 2021

Documentazione in fase di domanda

Allegato 3

Perizia asseverata (MODULO B3) nella quale sia descritto l'intervento di bonifica che si intende realizzare e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei preventivi delle spese di progetto e delle spese tecniche, della visura catastale con planimetria, della documentazione fotografica, della planimetria del sito con indicazione dei manufatti in MCA da rimuovere, della planimetria quotata delle coperture e delle strutture piane da rimuovere, di eventuali ulteriori elaborati grafici o descrittivi. In caso di rifacimento delle coperture, alla perizia deve anche essere allegato materiale descrittivo delle medesime (brochure, scheda tecnica, ecc.).
Inoltre, qualora il progetto di bonifica delle coperture preveda anche l'acquisto e l'installazione sulla nuova copertura di ancoraggi fissati permanentemente, la perizia asseverata deve contenere il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei preventivi analitici, della scheda tecnica degli ancoraggi, della relazione del progetto a firma di professionista abilitato comprensiva degli schemi grafici di installazione

Modulo B-3

[14] Scheda tecnica predisposta dal fabbricante degli ancoraggi
[15] Relazione del progetto, a firma di professionista abilitato, contenente almeno i seguenti elementi:

- identificazione delle aree di lavoro a maggior rischio
- indicazione delle caratteristiche degli ancoraggi secondo la norma UNI 11578:2015:
  - ancoraggi puntuali (tipo A): descrizione con numero dei punti di ancoraggio
  - ancoraggi lineari flessibili (tipo C): descrizione con metri lineari di sviluppo
  - ancoraggi lineari rigidi (tipo D): descrizione con metri lineari di sviluppo
- numero utenti collegabili contemporaneamente
- modalità di accesso alla copertura
- schemi grafici di installazione

Allegato 3

NOVITA' ISI 2022 RISPETTO ISI 2021

Documentazione in fase di domanda

····· Nel caso di invio di rapporti di prova dovrà essere inviata anche una relazione di campionamento effettuato a cura del laboratorio che esegue le analisi o della ditta incaricata della bonifica

Allegato 3

NOVITA' ISI 2022 RISPETTO ISI 2021

Modifiche modulo B-3

Documentazione in fase di domanda

Con riferimento all'intero sito produttivo, il progetto prevede la rimozione di MCA:

- totale (rimozione completa dei MCA da tutti gli immobili del sito produttivo)
- parziale[2] per le seguenti motivazioni .....

[2] È ammessa la rimozione anche di parte dei MCA presenti negli ambienti di lavoro dell'impresa richiedente purché ciò sia coerente con le priorità di intervento definite nel Programma di controllo e manutenzione. Per la Tipologia di intervento e) la rimozione delle coperture in cemento-amianto deve riguardare l'intero immobile ad eccezione del caso di locazione parziale

Allegato 3

MAGGIORI CRITICITA' RILEVATE IN FASE DI ANALISI TECNICA DEI PROGETTI

- Carente rappresentazione grafica e fotografica in generale dei manufatti
- Carente computo delle superficie secondo i criteri del bando
- Presenza solo del rapporto di prova e non della relazione di campionamento
- Non campionamento di tutte le tipologie di manufatti presenti (più edifici, controsoffitti, ecc.)